



Città di Acireale
Settore Direzione Strategica del Personale

Regolamento di organizzazione per la definizione dei Criteri e delle modalità di affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza

Approvato con del. G.M. n. 236 del 06/12/2019

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

1. Nell'ambito dei programmi e degli indirizzi formulati dall' Amministrazione, i Dirigenti possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come richiamato dal D.L. 112/08 convertito con L.133/08, e nel rispetto del presente regolamento.
2. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente, per specifiche esigenze a cui non può far fronte con personale in servizio, intenda affidare un incarico di collaborazione autonoma, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale, o coordinato e continuativo.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per "collaborazioni esterne" i contratti di lavoro autonomo per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato, con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
 - per "incarichi professionali esterni" le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente In particolare per questi ultimi, si definiscono incarichi di:
 - a) studio gli incarichi "individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";
 - b) ricerca gli incarichi che "presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione"
 - c) consulenza gli incarichi che "riguardano le richieste di pareri ad esperti"
4. Nelle forme di collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.
5. Il requisito della particolare comprovata specializzazione universitaria è da ricondursi alla laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D. M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche, corredate da eventuali specializzazioni e master universitari.



6. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 2 - Esclusioni

1. Il presente regolamento, ai sensi di legge, non è applicabile :

- a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano strutture interne a ciò deputate, o esse siano insufficienti (incarichi di rappresentanza legale, notarili etc.);
- b) agli incarichi professionali connessi alla progettazione e direzione lavori di cui agli articoli 90 e 91 del Decreto Legislativo 12 aprile' 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE), per i quali si applicano le specifiche disposizioni;
- c) agli incarichi di cui all'art.90 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., da ritenersi di squisita natura fiduciaria e pertanto da ricondursi al sistema dello *spoil system*;
- d) agli incarichi di cui all'art.110 commi 1 e 2 del d. Igs. 267/2000 T.U.E.L, per i quali si applica la specifica normativa;
- e) agli appalti ed alle esternalizzazioni di servizio;
- f) ai componenti degli organismi di controllo interno, anche contabili, e dei nuclei di valutazione.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

Gli incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, ricorrendone i seguenti presupposti:

- soggetti esterni all'Ente, esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, che potrà essere un dipendente dell'amministrazione conferente solo nel caso in cui questi appartenga ad una categoria contrattuale non equiparabile a quella cui l'incarico si riferisce ;
- il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie e oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;
- nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente.

Art. 4 - Condizioni per attivare le collaborazioni

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e/o ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
2. L'amministrazione deve avere accertato, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata, secondo quanto indicato nell'articolo successivo, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.

3. Il ricorso a forme di collaborazione deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni che richiedano la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far fronte con il personale in servizio.
4. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 5 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente competente approva il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne alla propria Area, in grado di assicurare i medesimi risultati.
2. L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, viene trasmesso al Dirigente del Settore Personale, affinché provveda, entro i successivi n. 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6 - Procedura selettiva

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Dirigente del Settore Direzione Strategica del personale.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - il compenso complessivo lordo previsto;
 - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi;
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 - pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;



- pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- altre forme di pubblicizzazione integrative che potranno essere stabilite dal Dirigente competente all'emissione del bando.

Art. 7 - Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Dirigente proponente, ove si tratti di contratti assimilabili ai profili professionali riconducibili alla categoria "D" Compete, invece, al Segretario Generale ove si riferisca a figure dirigenziali.
2. Per tale comparazione, il Dirigente può avvalersi se lo ritiene opportuno di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Art. 8 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Dirigente competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
2. Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto deve, necessariamente, contenere:
 - a. tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
 - b. oggetto;
 - c. modalità di esecuzione
 - d. responsabilità;
 - e. durata e luogo della prestazione;
 - f. compenso;
 - g. recesso;
 - h. risoluzione del rapporto di lavoro;
 - i. risoluzione delle controversie;
 - j. clausola di esclusività/non esclusività;
 - k. le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica il cronoprogramma della prestazione da rendere;
 - l. le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - m. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Dirigente competente, nei seguenti casi:

- a. esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b. tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- c. prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d. Incarichi di Bròkeraggio assicurativo;
- e. nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Dirigente competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- f. nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a € 5.000,00.= lordi., IVA e/o R.A. esclusa


Non potranno conferirsi con le modalità della superiore lettera f più di 2 incarichi annui al medesimo professionista.

Art.10 - Controlli e verifiche funzionali

L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Art. 11 - Regime di pubblicità degli incarichi conferiti.

L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n. 244 del 2007, modificativo dell'art.1 comma 127 della legge n. 662 del 1996, i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.



Art. 12 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio approva, con apposito allegato al bilancio, la spesa ammissibile annua da destinarsi a finanziare gli incarichi di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni.